

Condizioni Generali di Fornitura

Le Condizioni Generali di Fornitura (di seguito le "Condizioni" o "CGF") si applicano ai rapporti contrattuali tra la Fondazione Centro San Raffaele (di seguito "FCSR" o "Fondazione") ed i suoi Fornitori (di seguito "il/i Fornitore/i") aventi ad oggetto beni e servizi (di seguito, con unico termine, "Prodotti"). Le Condizioni, unitamente all'Ordine di Fornitura, rappresentano la totalità delle pattuizioni intervenute tra la FCSR ed il Fornitore in merito ad una specifica fornitura di prodotti e sostituiscono ogni comunicazione orale o scritta intercorsa fra tra le Parti prima dell'Ordine.

1. Definizioni

Ordine di Fornitura o Ordine: è il modulo d'ordine compilato e inviato dalla FCSR; fanno parte integrante dell'Ordine le presenti Condizione ed eventuali Allegati, Specifiche di Prodotto e qualunque documento aggiuntivo, purché richiamato nell'Ordine stesso.

Parte o Parti: sono la FCSR e/o il Fornitore.

Prodotti: qualsiasi bene o servizio oggetto della fornitura.

2. Oggetto ed Applicabilità delle Condizioni

- 2.1 Oggetto delle presenti Condizioni è la fornitura di Prodotti richiesti dalla FCSR con l'Ordine inviato e formalmente accettato dal Fornitore o a seguito del quale, quest'ultimo, ha dato inizio alla prestazione contrattuale manifestando espressamente la volontà di dare efficacia al contratto. L'Ordine descrive Prodotti, quantità, prezzi, condizioni di vendita (fatturazione, condizioni di pagamento, riferimento del referente interno e termini, modalità, luogo, orari e costi di consegna), obblighi del Fornitore e quant'altro sia necessario ad identificare in modo univoco e completo ciascun elemento dell'Ordine e ad evitare ogni possibile errata interpretazione.
- 2.2 Le presenti Condizioni si applicano ad ogni fornitura che il Fornitore è tenuto a sottoscrivere *una tantum* e restituire in formato pdf all'indirizzo del Referente indicato nello stesso Ordine.



- 2.3 Le presenti Condizioni sostituiscono e prevalgono sulle Condizioni Generali di Vendita del Fornitore.
- 2.4 In caso di conflitto fra Contratto ed Ordine di Fornitura prevarranno le previsioni del primo

3. Ordini e loro modifiche

- 3.1 Ordini, e richieste di consegna o di fornitura così come eventuali modifiche o integrazioni, dovranno essere formulati sempre per iscritto.
- 3.2 I preventivi avranno forza vincolante per il Fornitore e non daranno luogo a compensi di nessun genere, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.

4. Consegna dei Prodotti

- 4.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate negli Ordini potranno essere rifiutate dalla Fondazione o richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto dalla FCSR.
- 4.2 Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell'Ordine sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo senso la data di consegna del Prodotto nel luogo concordato nell'Ordine.
- 4.3 Se nell'Ordine è prevista la posa in opera (installazione, avviamento) a cura del Fornitore, saranno a carico dello stesso, se non altrimenti concordato, anche tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto e di installazione.
- 4.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegni la merce in luoghi e a soggetti diversi da quelli indicatigli dalla FCSR, quest'ultimo potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà chiedere l'integrale risarcimento dei danni.
- 4.5 In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i Prodotti al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia alla Direzione Acquisti e Logistica della FCSR, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di



consegnare o fornire i Prodotti tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione.

- 4.6 L'accettazione incondizionata di una consegna tardiva di Prodotti, non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinunzia da parte della FCSR alla richiesta di risarcimento di danni e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto alla FCSR in maniera totale e nei termini richiesti dalla FCSR.
- 4.7 Consegne o forniture parziali sono di norma non accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.
- 4.8 Salvo prova contraria faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate dalla FCSR in fase di accettazione dei beni.
- 4.9 Tutti i Prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che ne prevedono l'apposizione, devono riportare il marchio CE. In ogni caso il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare alla FCSR tutta la documentazione necessaria e idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio, i manuali tecnici, le certificazioni CE di conformità e ancora i certificati di garanzia).
- 4.10 Il Fornitore è tenuto ad asportare e correttamente smaltire ai sensi della normativa vigente gli imballaggi e gli eventuali rifiuti, anche di tipo elettronico, prodotti in esito all'incarico ricevuto con l'Ordine. Il Fornitore, prima di procedere allo smaltimento, al riciclaggio, o al reimpiego delle apparecchiature elettriche, si impegna ad effettuare tutte le operazioni atte a garantire la tutela dei dati personali in esse eventualmente contenuti, mediante la loro cancellazione o trasformazione in forma non intelligibile, in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008.
- 4.11 La violazione delle prescrizioni del presente articolo legittima la FCSR alla risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore con conseguente richiesta di risarcimento danni (danno immagine aziendale , danno emergente e se del caso lucro cessante).



5. Servizi

- 5.1 Il Fornitore dovrà sempre rendere disponibili i Prodotti tramite la propria impresa. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dalla FCSR e, comunque, il Fornitore risponderà in proprio nei confronti della FCSR di tutte le attività del terzo come se fossero state dallo stesso poste in essere. Nel caso in cui richieda Prodotti a terzi, il Fornitore dovrà incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.
- 5.2 Le caratteristiche della fornitura richieste dalla FCSR non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di garantire soluzioni tecnicamente e qualitativamente prive di difetti.
- 5.3 La FCSR dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'Ordine, anche solo se ve ne sia il rischio. Il Fornitore in caso di omessa comunicazione sarà tenuto a tenere manlevato ed indenne la FCSR da ogni qualsivoglia richiesta avanzata dai legittimi titolari dei diritti violati ivi comprese le spese legali necessarie alla eventuale difesa.
- 5.4 I Prodotti devono essere realizzati in conformità con l'oggetto dell'Ordine e lo scopo della fornitura. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza della FCSR.
- 5.5 Nell'esecuzione dell'Ordine il Fornitore si impegna a rispettare gli interessi della FCSR, adottando e ponendo in essere tutti i provvedimenti affidati alla sua discrezione (per esempio la scelta dei materiali, degli accessori o delle parti di ricambio) solo in base a un esame obiettivo.
- 5.6 Se non diversamente previsto dall'Ordine, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore saranno trasferiti in proprietà alla FCSR al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultimo alcun obbligo di remunerazione, motivo per cui le parti convengono fin d'ora che il Fornitore non solo non avrà alcun diritto su tali Prodotti, che diventeranno quindi di piena proprietà della



FCSR, ma ancora che per le stesse quest'ultimo non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione era già stato ricompreso in quello riconosciuto a favore del Fornitore per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati alla FCSR in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione dalla FCSR dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l'Ordine resteranno di proprietà della FCSR, cui dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell'ordine. La FCSR si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. E' escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.

- 5.7 Ove sia stato informato dello scopo dei servizio richiesto, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del servizio, non influiranno sull'obbligazione del Fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L'accettazione seguirà all'approvazione dei servizi completi, non all'eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.
- 5.8 La FCSR potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell'esecuzione della fornitura, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo la Legge sul Diritto di Autore, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore come già ampiamente previsto nel precedente punto 5.6.
- 5.9 Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso della fornitura, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà della FCSR senza alcun corrispettivo per il Fornitore, se non diversamente pattuito in forma scritta. Quest'ultimo adotterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento alla FCSR delle invenzioni, ove non diversamente previsto dal contratto.



6. Forza maggiore

In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo della FCSR, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, la FCSR è libera dall'obbligo di accettare i Prodotti secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi e per le 2 settimane successive la FCSR avrà la facoltà – impregiudicato ogni altro diritto della FCSR – di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni della FCSR la costringano a rifornirsi altrove.

7. Avviso di spedizione e fattura

Il Fornitore per le modalità di spedizione del Prodotto e per la fatturazione deve far riferimento ai dettagli contenuti nell' Ordine.

8. Prezzo e passaggio del rischio

- 8.1 L'importo del compenso per i Prodotti della Fornitura sarà concordato separatamente in ciascun Ordine. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso.
- 8.2 Il compenso concordato col Fornitore è onnicomprensivo. Il compenso maturerà e sarà corrisposto, al momento dell'accettazione dei Prodotti e/o dei servizi, in conformità con i termini di pagamento concordati.
- 8.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa "reso sdoganato" ed includono l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta dalla FCSR, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.

9. Reclami e garanzia da parte del Fornitore

9.1 L'accettazione dei Prodotti è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte della FCSR al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura.



- 9.2 I Prodotti forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura. Al riguardo le parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine per la FCSR per denunciare i vizi al venditore è di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana.
- 9.3 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta della FCSR in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, la FCSR è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
- 9.4 Ove fornisca Prodotti di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore garantisce alla FCSR piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.
- 9.5 Il Fornitore si impegna irrevocabilmente a manlevare e tenere indenne la FCSR da ogni eventuale richiesta e pretesa di terzi in relazione alle forniture.
- 9.6 Ancora le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine di decadenza per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 anni, eccettuati i casi di erronea dichiarazione a scopo di dolo. E' escluso il caso in cui il prodotto è usato in una costruzione edile nel rispetto degli usi e leggi abituali e provochi od abbia provocato la difettosità della stessa. Il termine di decadenza decorre dalla consegna del prodotto. Per quanto possa occorrere le parti danno atto che alle presenti condizioni di acquisto si applica la previsione contenuta nell'art. 1497 cod. civ.
- 9.7 Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di Prodotti difettosi, con particolare riguardo ai costi di trasporto, lavorazione, mano d'opera, materiali o costi per ispezioni e verifiche.



- 9.8 Le parti convengono che qualora la FCSR contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate dalla FCSR interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgl 231/2002.
- 9.9 La FCSR potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture.
- 9.10 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto della FCSR di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

10. Responsabilità

- 10.1 In caso la FCSR riceva richieste di risarcimento per i Prodotti consegnati dal Fornitore, il Fornitore manleva la FCSR da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore.
- 10.2 Nei casi di cui al paragrafo 10.1, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.
- 10.3 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei Prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, la FCSR ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non lo consenta. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.



11. Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'informativa⁽¹⁾ sui rischi all'interno della Fondazione disponibile all'indirizzo http://www.fondazionesanraffaele.it/condizioni-generali-di-fornitura/. Con l'esecuzione del presente Ordine il fornitore si impegna:

 in occasione del primo ordine/accesso a prendere contatto con il referente della FCSR al fine di valutare se sia necessario adottare misure integrative ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;

2) a garantire:

- a) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- b) la conformità del materiale fornito alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza e, contestualmente alla consegna della merce, in relazione al prodotto stesso, ogni documentazione attestante conformità, omologazione, schede di sicurezza, manuale di installazione, uso e manutenzione;
- c) l'adempimento agli obblighi di legge in materia di tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene ad attrezzature di lavoro e di sicurezza;
- d) la tempestiva segnalazione di ogni elemento che possa incidere sulla valutazione dei rischi della FCSR e la cooperazione all'attuazione di specifiche misure di coordinamento in materia di salute e sicurezza ove applicabile;
- e) garantire il rispetto delle norme comportamentali di sicurezza della Fondazione da parte di tutto il personale coinvolto da parte del Fornitore.

Il Fornitore dichiara altresì che i costi indicati includono quelli relativi alle misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze, ove presenti.

⁽¹) L'informativa della FCSR è quella predisposta per l'Ospedale San Raffaele srl in quanto tutte le attività della Fondazione sono svolte all'interno delle strutture dell'Ospedale.



12. Confidenzialità e riservatezza

12.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni rese disponibili dalla FCSR (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base all'Ordine, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrano ai fini delle forniture da effettuare alla FCSR. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà della FCSR e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate alla FCSR – senza previa autorizzazione scritta della FCSR. A richiesta della FCSR, tutte le informazioni comunicate dalla FCSR (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso dalla FCSR al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati alla FCSR (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

12.2 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporterà per la FCSR la facoltà di considerare risolto il contratto e di esigere una penale pari al 40% del valore della fornitura salvo il maggior danno.

13. Controllo sulle esportazioni e Dogana

Il Fornitore è tenuto a informare la FCSR di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei Prodotti in base alla legislazione italiana e internazionale applicabile sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare la FCSR della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei Prodotti. Su richiesta, il Fornitore comunicherà



eventuali dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e ai componenti degli stessi in forma scritta e informerà la FCSR di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine e comunque prima della fornitura alla FCSR.

14. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- 14.1 La Fondazione Centro San Raffaele, al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica" ed ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'efficacia e sull'applicazione del Modello.
- 14.2 Il Fornitore si impegna a prendere visione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo (parte generale) e del Codice Etico allegato, disponibili al sito internet istituzionale e a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.
- 14.3 Laddove il fornitore avesse adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il Codice Etico, lo stesso si impegna a rispettarne principi e prescrizioni e a attenersi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
- 14.4 L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Ordine e legittima la Fondazione Centro San Raffaele a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente subito.

15. Cessione del Credito

E' esclusa la cessione del credito e dei diritti del presente Ordine salvo espressa autorizzazione scritta da parte della FCSR.



16. Varie

L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

17. Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.